

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 736 del 27 maggio 2016

Attività di vigilanza prevista dall'art. 125 del Reg. (CE) 18.12.2006 n. 1907 in materia di REACH (Registrazione, Valutazione, Autorizzazione, e Restrizione, delle sostanze Chimiche), anno 2016. Recepimento e presa d'atto in ambito regionale del "Piano Nazionale delle attività di controllo sui prodotti chimici - Anno 2016" ed approvazione del "Piano Regionale Controlli REACH Anno 2016".

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si prende atto degli obiettivi e dei criteri metodologici ed operativi indicati nel "Piano Nazionale delle attività di controllo sui prodotti chimici - Anno 2016" di cui alla nota Ministero della Salute n. 7164-P del 15.03.2016 e si approva il "Piano Regionale Controlli REACH Anno 2016", affinché le Aziende ULSS del Veneto possano effettuare nel 2016 l'attività di controllo di cui all'art. 125 del Reg. (CE) 18.12.2006 n. 1907 sul territorio regionale. La Deliberazione non comporta impegno di spesa a carico del bilancio regionale.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Con il Reg. (CE) n. 1907/2006, del Parlamento e del Consiglio, è stato istituito in ambito europeo il sistema REACH (Registrazione, Valutazione, Autorizzazione, e Restrizione delle sostanze Chimiche), per la tutela della salute e per la protezione ambientale in riferimento alle sostanze chimiche prodotte e commercializzate all'interno dell'Unione Europea.

Il successivo Reg. (CE) del Parlamento e del Consiglio n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, abrogando le Direttive n. 67/548/CEE e n. 1999/45/CE, ha modificato ed integrato le disposizioni di cui Reg. (CE) n. 1907/2006 suddetto.

Il complesso ed organizzato intervento REACH - facente capo all'ECHA (Agenzia Europea per le sostanze chimiche) con sede ad Helsinki e finalizzato ad assicurare nei singoli contesti dell'Unione Europea un efficace presidio in relazione ai rischi per la salute e per l'ambiente all'interno di ogni Stato membro dell'Unione Europea, derivanti dalla produzione, dalla commercializzazione e dall'impiego delle sostanze chimiche - è stato avviato in ambito nazionale con la L. 06.04.2007 n. 46 "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 15 febbraio 2007 n. 10 recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali", attraverso l'istituzione dell'Autorità competente nazionale REACH, insediata presso il Ministero della Salute.

Con il successivo D.M. Salute 22.11.2007 sono state quindi indicate le attività necessarie alla realizzazione degli adempimenti previsti dal Reg. (CE) n. 1907/2006 e, mediante l'Accordo Stato-Regioni-PP.AA. del 29.10.2009, sono stati definiti criteri e modalità di svolgimento dell'attività di vigilanza REACH sul territorio nazionale, attività prevista dall'art. 125 del citato Reg. (CE) n. 1907/2006.

Nel rispetto delle indicazioni provenienti dall'ECHA e dal Ministero della Salute, l'attività di vigilanza REACH in ambito regionale si è svolta, negli anni 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 sulla base del Piano nazionale di controllo e sulla scorta degli indirizzi di cui all'Accordo Stato-Regioni-PP.AA del 29.10.2009 in materia di vigilanza REACH.

L'attività di vigilanza REACH in ambito regionale è stata realizzata con riferimento al documento "Attività di vigilanza REACH", approvato con DGR n. 2019 del 29.11.2011 e contenente linee guida, criteri e strumenti operativi per lo svolgimento dell'attività di vigilanza REACH in ambito regionale.

Inoltre, attraverso l'attività di supporto del Nucleo di esperti delle Aziende ULSS e dell'ARPAV, precedentemente formati a livello regionale, sono state progressivamente consolidate, nel corso degli anni, le condizioni affinché le Aziende ULSS siano in grado di svolgere autonomamente l'attività di controllo sul territorio regionale. In ambito regionale è stata inoltre consolidata la presenza di un team di ispettori REACH da tempo formati e professionalmente preparati che, a copertura di ogni realtà provinciale, sono in grado di sostenere gli adempimenti connessi all'attuazione del Piano regionale di controlli REACH nel corrente anno.

Conclusa quindi anche l'attività di vigilanza REACH 2015 in ambito regionale nel rispetto del DDR n. 16 del 5.6.2015, sono stati trasmessi gli esiti finali di tale attività di vigilanza all'Autorità Competente Nazionale REACH con la nota n. 19241 del 31.3.2016 da parte dell'Azienda ULSS n. 10 "Veneto Orientale", alla quale -con DGR n. 2010 del 4.11.2013 -sono state attribuite le funzioni riguardanti l'"Autorità competente regionale REACH", prevista dall'Accordo Stato-Regioni-PP.AA. del 29.10.2009 in materia di controlli ufficiali e linee di indirizzo per l'attuazione del Reg. (CE) n. 1907/2006.

Per quanto riguarda il corrente anno, con nota n. 7164-P del 15.03.2016, il Ministero della Salute ha inviato il "Piano Nazionale delle attività di controllo sui prodotti chimici -Anno 2016", al fine di proporre alle Regioni e PP.AA., sulla base degli indirizzi provenienti dall'ECHA, le linee caratterizzanti l'attività di vigilanza REACH nei singoli contesti regionali nel corso del 2016.

Si evidenzia che il Piano Nazionale 2016, documento di programmazione ed indirizzo, indica che le Regioni e le Province Autonome garantiscano nell'ambito territoriale di competenza, entro determinate scadenze, l'attività di controllo REACH secondo metodi, obiettivi e consistenza numerica minima prefissati.

Il "Piano Nazionale 2016" prevede che nei singoli contesti regionali siano svolte attività di controllo presso le imprese di produzione, utilizzo e commercializzazione delle sostanze chimiche.

Il "Piano Nazionale delle attività di controllo sui prodotti chimici - Anno 2016" individua le tipologie dei controlli da effettuare, prevede la possibilità di effettuare attività di indagine richieste dall'Autorità competente nazionale REACH, evidenzia gli indirizzi metodologici per la conduzione delle attività di controllo ed indica i tempi per l'effettuazione dei controlli, nonché le scadenze per la presentazione al Ministero della Salute (Autorità competente nazionale REACH) degli esiti dell'attività di vigilanza REACH 2016 svolta a livello regionale.

In particolare sono previsti i seguenti adempimenti:

- . Attività di controllo eseguita mediante metodologie Progetti REACH en-force e Progetti pilota adottati dal Forum ECHA;
- . Attività di controllo analitico;
- . Attività di indagine eventualmente richieste dall'Autorità Competente nazionale REACH, anche su segnalazione ECHA o da altre Autorità competenti REACH di altre Regioni o PP.AA.

Ciò posto, si sottolinea che, in ambito regionale - come avvenuto negli anni precedenti - oltre all'attività di controllo di base indicata nel Piano Nazionale di controllo 2016, dovranno essere realizzati altri controlli derivanti da segnalazioni eventualmente pervenute alla Sezione Prevenzione e Sanità Pubblica o da situazioni particolari emergenti in ambito locale (triossido di diarsenico, PFAS) ed inoltre dovranno essere previste differenziate tipologie di controllo in relazione a particolari esigenze derivanti dal sistema produttivo e dalla complessità della normativa REACH che richiede in capo ai soggetti istituzionali competenti precisi adempimenti da rispettare.

Tali controlli potranno prevedere indagini ispettive da condurre secondo quanto indicato al punto 3.2 dell'Accordo della Conferenza Stato Regioni PP.AA. del 29.10.2009 che prevede l'effettuazione dell'attività di vigilanza REACH da realizzare attraverso forme di collaborazione tra le varie amministrazioni dello Stato istituzionalmente preposte alla vigilanza REACH.

Su questa base, è stata elaborata la proposta di "Piano Regionale Controlli REACH Anno 2016", in seguito alle indicazioni emerse nell'incontro del 12.1.2016 e del 28.04.16 con i rappresentanti delle Aziende ULSS in attuazione del Piano Nazionale Reach e delle indicazioni dell'Autorità Nazionale Competente e successivamente all'attività di coordinamento a riguardo svolta dall'Autorità competente regionale REACH -Azienda ULSS n. 10 "Veneto Orientale".

Nell'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale della presente DGR, è pertanto evidenziato, ai fini del suo recepimento in ambito regionale, il "Piano Nazionale delle attività di controllo sui prodotti chimici - Anno 2016" pervenuto dal Ministero della Salute con nota n. 7164-P del 15.03.2016.

Nell'**Allegato B**, parte integrante e sostanziale della presente DGR, è evidenziato il "Piano Regionale Controlli REACH - Anno 2016" che, rappresentando l'attività di vigilanza REACH da condurre da parte delle Aziende ULSS, è proposto all'approvazione della Giunta Regionale sulla base della proposta dell'Autorità Regionale REACH Azienda ULSS n. 10.

Attraverso il coinvolgimento di tutte le Aziende ULSS del Veneto è pertanto necessario garantire, non solo il rispetto dell'obiettivo minimo stabilito dal Piano Nazionale, ma anche un'efficace presenza sul territorio dei soggetti istituzionali (Aziende ULSS) preposti alla vigilanza REACH, in riferimento all'effettiva realtà alle connesse problematiche di tutela della salute derivanti dalla produzione, dalla commercializzazione e dalla diffusione delle sostanze chimiche.

La configurazione del sistema regionale dei controlli REACH, con il coinvolgimento del personale delle Aziende ULSS e dell'ARPAV da impiegare nella vigilanza REACH già preparato nell'ambito dell'attività formativa appositamente svolta a livello regionale, consente di confermare le precedenti modalità di svolgimento dell'attività di vigilanza REACH anno 2015, attraverso il ruolo del Nucleo di esperti - di cui alla DGR n. 2019 del 29.11.2011 - che ha sostenuto negli anni 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 l'attività di vigilanza REACH in ambito regionale.

Inoltre, in relazione all'effettuazione di altri controlli REACH da realizzarsi in collaborazione con altri soggetti istituzionali competenti in materia REACH - come previsto al punto 3.2 dell'Accordo della Conferenza Stato Regioni PP.AA. del 29.10.2009 - saranno successivamente definite le modalità di conduzione della vigilanza attraverso specifici protocolli operativi.

Pertanto, con la presente Deliberazione si conferma, per l'anno 2016, in capo al Nucleo di esperti REACH, l'incarico già affidato negli anni 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015, al fine di garantire supporto ed assistenza tecnica in occasione dei sopralluoghi presso le imprese individuate quali sedi del controllo.

Tale supporto è a favore del personale ispettivo dei Dipartimenti di Prevenzione dell'Azienda ULSS e dell'ARPAV - competenti per territorio in relazione all'ubicazione delle stesse imprese oggetto del controllo - da individuare tra quanti hanno partecipato alla FASE 3 dell'iniziativa di formazione prevista con DGR n. 3461 del 30.12.2010.

Ciò posto, con il presente atto si intende approvare il recepimento in ambito regionale del "Piano Nazionale delle attività di controllo sui prodotti chimici - Anno 2016" come evidenziato nell'**Allegato A** e l'adozione del "Piano regionale controlli REACH - anno 2016" proposto nell'**Allegato B**, al fine di consentire l'attuazione dell'attività di vigilanza REACH in ambito regionale nel corrente anno. Tale documento potrà essere integrato nel corso del 2016 con riferimento alle problematiche emergenti in ambito locale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Visto il Reg. (CE) n. 1907 del Parlamento e del Consiglio del 18.12.2006 che istituisce in ambito europeo il sistema REACH per la tutela della salute e per la protezione ambientale in riferimento alle sostanze chimiche ed in particolare l'art. 125;

Visto il Reg. (CE) n. 1272 del Parlamento e del Consiglio del 16.12.2008;

Visto il D.L. 15.2.2007 n. 10, art. 5 bis, c. 2, convertito in L. 06.04.2007 n. 46 per l'attuazione in ambito nazionale del sistema REACH;

Visto il D.M. Salute del 22.11.2007 riguardante gli adempimenti e le attività previsti dal Reg. (CE) n. 1907/2006;

Visto l'Accordo Stato-Regioni-PP.AA. del 29.10.2009 riguardante i controlli ufficiali e le relative linee di indirizzo per l'attuazione del Reg. (CE) n. 1907/2006, ed in particolare i punti 3.1 e 3.2;

Visto il Decreto della Dirigente Regionale Direzione Prevenzione n. 46 del 09.09.2011 e la DGR n. 2019 quali atti preliminari allo svolgimento dell'attività di vigilanza regionale REACH, anno 2011;

Visto il Decreto Dirigente Regionale Direzione Prevenzione n.29 del 9.8.2012;

Considerata la nota n. 7164-P del 15.03.2016 proveniente dal Ministero della Salute con la quale è stato proposto il "Piano Nazionale delle attività di controllo sui prodotti chimici - Anno 2016";

Visto il "Protocollo tecnico nazionale per la rete dei laboratori e le attività di campionamento e analisi di sostanze, miscele e articoli riguardanti il controllo ufficiale in applicazione a quanto previsto all'Allegato A, paragrafo 10, dell'accordo Stato-Regioni del 29 ottobre 2009" stipulato nella seduta del 7 maggio 2015 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano;

Viste le proposte avanzate nell'incontro regionale del 12.1.2016, le successive indicazioni concordate tra i rappresentanti delle Aziende ULSS in materia REACH e la conseguente proposta di "Piano Regionale Controlli REACH - Anno 2016" presentata dall'Autorità competente regionale REACH - Azienda ULSS n. 10 "Veneto Orientale" - nel corso dell'incontro del 28.04.16;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

1. Di prendere atto, recependone i contenuti, del "Piano Nazionale delle attività di controllo sui prodotti chimici - Anno 2016" predisposto dall'Autorità competente nazionale REACH (Ministero della Salute) ed evidenziato nell'**Allegato A** del presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. Di approvare il "Piano Regionale Controlli REACH - Anno 2016" evidenziato nell'**Allegato B**, parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione, per l'attuazione in ambito regionale dell'attività di vigilanza REACH anno 2016 che potrà essere integrato come indicato in premessa con riferimento alle problematiche emergenti in ambito locale e come presentato dall'Autorità Competente Regionale Reach;
3. di stabilire che le Aziende ULSS, attraverso i Dipartimenti di Prevenzione, svolgeranno le attività previste nell'**Allegato B** di cui al punto 2., secondo i tempi e le modalità evidenziate nello stesso "Piano Regionale Controlli REACH - Anno 2016", mediante l'eventuale supporto tecnico-operativo del Nucleo di esperti REACH di cui alla DGR n. 2019 del 29.11.2011, e dell'Autorità Regionale Reach;
4. di prevedere lo svolgimento di ulteriori controlli rispetto a quelli programmati, da realizzare attraverso la collaborazione tra i diversi soggetti istituzionali competenti in materia di vigilanza REACH, come evidenziato al punto 3.2 dell' Accordo della Conferenza Stato Regioni PP.AA. del 29.10.2009, come indicato in premessa e nell'**Allegato B**;
5. di incaricare l'Autorità Competente Regionale Reach AULSS n. 10 "Veneto Orientale" a comunicare eventuali ulteriori indicazioni di dettaglio e a garantire l'informazione necessaria alle Ulss in ordine alla puntuale e completa attuazione del "Piano Regionale Controlli" di controllo di cui al punto 2;
6. di incaricare l'Autorità Competente Regionale Reach di individuare con proprio provvedimento in accordo con ARPAV il numero dei controlli analitici che verrà comunicato alle Aziende Ulss e alla Sezione regionale Prevenzione e Sanità Pubblica ad integrazione del Piano **Allegato B**;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare la presente Deliberazione nel BUR della Regione del Veneto;
9. di dare atto che il presente provvedimento non comporta onere alcuno a carico del Bilancio regionale.